

MATERNITA'

Comunicazione

La docente o ricercatrice deve comunicare il proprio stato interessante unitamente ad un certificato di gravidanza indicante la Data Presunta del Parto (d.p.p.) - allegato A- all'Ufficio Gestione Personale Docente ed avvisare la struttura di appartenenza (Dipartimento)

Si raccomanda di comunicare la gravidanza in tempo utile sia per poter utilizzare la flessibilità dell'astensione obbligatoria sia per dare tempo al Dipartimento di provvedere ad un'eventuale sostituzione.

Congedo obbligatorio per maternità

La normativa stabilisce che la dipendente debba astenersi dal lavoro (congedo obbligatorio di maternità) per 5 mesi a partire da 2 mesi prima della d.p.p. fino a 3 mesi dopo la data effettiva del parto.

Flessibilità dell'astensione obbligatoria

È tuttavia possibile usufruire della flessibilità dell'astensione obbligatoria ovvero lavorare fino all'ottavo mese di gravidanza e quindi godere dei 5 mesi di congedo obbligatorio a partire dal mese precedente alla d.p.p. fino ai 4 mesi successivi alla nascita.

A tal fine la lavoratrice dovrà presentare apposita richiesta -allegato B- all'Ufficio Gestione Personale Docente, unitamente alla certificazione rilasciata dal medico specialista del SSN o con esso convenzionato che il posticipo del congedo pre-parto non arreca danno alla gestante e al nascituro.

Tale richiesta sarà inoltrata, a cura dell'Ufficio Gestione Personale Docente, per il prescritto parere, al medico competente aziendale (Dott. Mario Bellini -mario.bellini@unicas.it ; tel. 0776. 299. 4029).

Rinuncia alla flessibilità

La docente o ricercatrice in stato interessante dovrà rinunciare alla flessibilità nel caso in cui dovesse essere ricoverata in ospedale, anche un solo giorno, per complicanze alla gravidanza - allegato C.

La docente o ricercatrice potrà rinunciare alla flessibilità in qualsiasi momento successivo all'inizio del settimo mese di gravidanza allegato D.

Interdizione obbligatoria

In caso di "complicanze della gestazione o preesistenti forme morbose" è previsto che la dipendente si astenga dal lavoro prima del congedo obbligatorio di maternità (interdizione obbligatoria). In questo caso andrà in maternità obbligatoria 2 mesi prima la d.p.p.

Nel caso in cui la data effettiva del parto sia successiva a quella presunta, l'astensione obbligatoria pre-parto è prolungata fino alla data di nascita del bambino; nel caso in cui il parto sia anticipato, i tre mesi decorrono comunque dalla data presunta del parto. prima del 180° giorno, le relative assenze sono considerate giorni di malattia a tutti gli effetti.

Interruzione di gravidanza

Il congedo di maternità di 3 mesi spetta anche alla lavoratrice in caso di aborto spontaneo o terapeutico avvenuto dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione, mentre in caso di interruzione della gravidanza prima del 180° giorno, le relative assenze sono considerate giorni di malattia a tutti gli effetti.

Retribuzione

Durante il congedo obbligatorio di maternità e durante il periodo di interdizione obbligatoria viene corrisposta l'intera retribuzione.

Nascita

La dipendente è tenuta a comunicare all'Ufficio Gestione Personale Docente, **entro 30 giorni dal parto**, la nascita del proprio figlio attraverso la presentazione dell'estratto dell'atto di nascita del bambino, o del certificato attestante il parto rilasciato dall'ospedale, o dell'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Rientro in servizio

Trascorso il periodo di maternità obbligatoria, la docente o ricercatrice dovrà comunicare, al Rettore ed al Direttore del Dipartimento di afferenza, il rientro in servizio. -allegato E-